

STATUTO DELLA UILTuCS REGIONALE PIEMONTE (UILTuCS R.P.)
E
DELLE UILTuCS TERRITORIALI DEL PIEMONTE.

_____@_____

PRIMA PARTE

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI – ISCRITTI

Art.1 - Denominazione, Sede.

E' costituita come ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA la Unione Lavoratori Turismo Commercio e Servizi Regionale Piemonte – appresso anche indicata come UILTuCS R. P. – quale organizzazione democratica, unitaria e monocomposta delle Lavoratrici e dei Lavoratori subordinate/i ed autonome/i di ogni nazionalità, convinzione politica e religiosa, associati per la difesa dei comuni interessi professionali, economici e morali, in forza ad aziende operanti in Piemonte ed appartenenti alle categorie: commerciali, turistiche, dei servizi e quante altre categorie sono generalmente inquadrate od aggregate a questa Organizzazione Sindacale del Commercio, del Turismo, dei Servizi. La UILTuCS R. P. è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici. La UILTuCS R. P. aderisce alla UILTuCS NAZIONALE e con essa alla UIL, nonché alle Associazioni ed Organizzazioni Sindacali europee e mondiali tramite la UILTuCS NAZIONALE e la UIL. La sede legale della UILTuCS R. P. è in Torino.

Art. 2 – Scopi.

Sono scopi della UILTuCS R.P.:

- a. difendere gli interessi ed i diritti morali ed economici delle Lavoratrici e dei Lavoratori e determinare un ordinamento sociale corrispondente alle loro esigenze;
- b. promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle Lavoratrici e dei Lavoratori nonché l'elevazione del loro livello culturale e professionale;
- c. organizzare le Lavoratrici e i Lavoratori, guidarle/i nelle lotte per la difesa e l'affermazione dei loro interessi contro tutte le forze che vi si oppongono;
- d. intervenire attivamente in tutti i problemi di politica sociale ed economica, ogni volta, che direttamente o indirettamente, siano in gioco gli interessi delle Lavoratrici e dei Lavoratori;
- e. imprimere allo sviluppo dell'azione sindacale una procedura democratica tale da rendere le Lavoratrici e i Lavoratori del Commercio, Turismo, Servizi partecipi e coscienti delle funzioni e dei fini dell'Organizzazione;
- f. favorire scelte politiche intese ad incoraggiare l'occupazione femminile nelle varie attività dei settori del terziario, del turismo e dei servizi, con particolare riferimento a quelli nei quali le donne sono sottorappresentate e favorirne altresì l'accesso ai

livelli superiori di responsabilità, per ottenere un miglior utilizzo di tutte le risorse umane;

g. effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, mediante offerta di beni di modico valore.

E' pertanto compito principale della UILTuCS R.P.:

- proteggere le Lavoratrici e i Lavoratori contro ogni arbitrio dei datori di lavoro;
- assicurare la presenza del sindacato ovunque operino le Lavoratrici e i Lavoratori;
- addivenire alla stipulazione, al rinnovo, alla modificazione, alla denuncia dei contratti collettivi di lavoro ed alla regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, ottenere salari corrispondenti alle reali esigenze delle Lavoratrici e dei Lavoratori, condurre le azioni sindacali necessarie allo scopo, adoperarsi per mettere a conoscenza gli associati e non, dei contenuti dei contratti collettivi di lavoro;
- cedere, principalmente agli associati ed anche eventualmente ai non associati, proprie pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, ricerche di mercato, documentazione varia;
- contribuire al miglioramento ed alla gestione delle forme integrative previdenziali e sanitarie, mutualistiche, di assistenza sociale e di formazione professionale;
- rappresentare gli interessi e le istanze delle Lavoratrici e dei Lavoratori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, presso Enti, Comitati, Consigli di Amministrazione e simili, nonché presso gli Organi internazionali;
- elevare il livello culturale e professionale delle Lavoratrici e dei Lavoratori, diffondere lo spirito di solidarietà, convocando assemblee e conferenze, promuovendo a tal fine la formazione professionale e sindacale, anche in regime di convenzione con Enti terzi pubblici e/o privati;
- tutelare ed assistere collettivamente ed individualmente le Lavoratrici e i Lavoratori nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie derivanti dai rapporti lavorativi;
- realizzare organi e soggetti bilaterali (composti da associazione sindacale e associazione datoriale), a beneficio prevalentemente delle Lavoratrici e dei Lavoratori;
- promuovere, anche insieme alle altre organizzazioni sindacali della categoria, la maggior unità possibile delle Lavoratrici e dei Lavoratori per perseguire le rivendicazioni ed ottenere risultati comuni;
- influenzare, attraverso la stampa e con ogni altro mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione in favore della soluzione dei problemi che riguardano le Lavoratrici e i Lavoratori;
- promuovere attività di servizio a favore delle Lavoratrici e dei Lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi;
- favorire la parità di genere nella partecipazione agli Organi e alla vita della UILTuCS;
- favorire un rapporto organizzato con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" anche promuovendo iniziative. A questo fine la UILTuCS può svolgere tutte le attività

in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate con i pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati e partecipanti. Tali attività non considerandosi commerciali usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

la UILTuCS R.P. essendo una associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, si conforma alle regole conseguenti:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 3 - Gli strumenti

La UILTuCS, per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 2, oltre ai servizi tipici di un sindacato di categoria, si può dotare o usufruire di ulteriori specifici strumenti di servizio e di proselitismo, anche costituiti in forma giuridicamente autonoma come ad esempio:

- società a responsabilità limitata a socio unico (UILTuCS R.P.) per contabilità e buste paga a favore di Lavoratrici e Lavoratori Autonomi, Colf e Badanti ecc. nonché per attuare corsi di formazione sindacale e/o professionale a beneficio di Lavoratrici e Lavoratori dipendenti;
- soggetti giuridici atti a promuovere ed eseguire la formazione e l'addestramento professionale, attività di studio e ricerca su temi di natura giuridica, economica, sociale, ecc.

Art. 4 – Adesione alla UILTuCS R.P.

Possono aderire alla UILTuCS R.P: tutte le Lavoratrici e tutti i Lavoratori subordinati, che prestano la loro opera nelle categorie e settori di competenza della UILTuCS e nello specifico quelli di seguito indicati:

- per il Terziario – aziende: commerciali, dell'informatica, della logistica, distribuzione del farmaco, fornitrici di servizi ed esami/analisi sanitari, farmacie private e municipalizzate, concessionarie auto, pubblicitarie, di attività ausiliarie del commercio;
- per il Turismo - alberghi, pubblici esercizi, mense, personale addetto a comunità pubbliche e private e similari, alberghi diurni, centri benessere, stabilimenti balneari e colonie climatiche, agenzie di viaggi e turismo, tour operator, ausiliari del turismo;
- per i Servizi – aziende del multiservizio e di pulizie, portieri, istituti di vigilanza privata e servizi di sicurezza, servizi domestici (colf e badanti), arti estetiche, studi professionali, comparto sociosanitario e assistenziale, organi e comandi alleati.
- per il lavoro autonomo: commercianti su aree pubbliche, giornalieri, agenti e rappresentanti, guide turistiche, interpreti e accompagnatori turistici, intervistatori,

tabaccaia, benzinai, partite IVA, nonché tutte le altre categorie equivalenti assimilabili al lavoro autonomo ed al lavoro parasubordinato.

Possono inoltre aderire alla UILTuCS R.P. le Lavoratrici e i Lavoratori subordinati, che prestano la loro opera in categorie e aziende affini ai settori sopra indicati, che svolgano attività di vario genere inquadrata o inquadrabili, aggregate o aggregabili all'associazionismo della UILTuCS R.P.

Infine, ha diritto all'adesione alla UILTuCS, tutto il personale che collabora con l'Associazione a vario titolo con un rapporto continuativo ed organico, anche se dipendente da aziende facenti parte di settori o categorie per i quali la UILTuCS R.P. non ha competenza sindacale o se in regime pensionistico.

L'iscrizione si manifesta con il pagamento della quota associativa annuale a favore della UILTuCS R.P. a seguito della sottoscrizione della relativa delega o con il prelievo della tessera "brevi manu". L'iscrizione ha valore di accettazione delle norme del presente Statuto e di quante altre emanate dai competenti Organi statutari, nonché di essere legalmente rappresentato nella sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 5 – Responsabilità

La UILTuCS R.P. risponde di fronte a terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal suo Segretario Generale.

SECONDA PARTE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA UILTuCS R.P.

TITOLO PRIMO: Rappresentanza Sindacale Aziendale e Lega Lavoratori Autonomi.

Art. 5 – Costituzione

La Rappresentanza Sindacale Aziendale (R.S.A.) di cui all'art. 19 della L. 300/70 è composta dalle Lavoratrici e dai Lavoratori iscritti alla UILTuCS: operai, impiegati e quadri appartenenti alla stessa unità produttiva. Le Rappresentanze Sindacali Aziendali per la UILTuCS R.P. sono strumenti democratici utili all'azione di proselitismo, di autofinanziamento e di partecipazione alla vita del Sindacato.

La Rappresentanza Sindacale Aziendale UILTuCS è costituita in tutte le aziende ove esistono iscritti ed è diretta e coordinata dai propri Dirigenti di cui all'art. 23 della L. 300/70 o dai propri Rappresentanti Sindacali Unitari (R.S.U.) quelli cioè eletti nelle liste della UILTuCS e dai Componenti dei Consigli Categoriaali UILTuCS di ogni livello presenti nell'unità produttiva.

Su iniziativa della Segreteria UILTuCS possono essere costituiti coordinamenti dei Dirigenti e Componenti dei Consigli di cui al precedente capoverso sia a livello aziendale sia a livello settoriale, nonché per area territoriale e/o regionale.

Art. 6 – Compiti

La Rappresentanza Sindacale Aziendale UILTuCS, anche tramite i propri Dirigenti, in collaborazione con la UILTuCS territoriale, svolge i seguenti compiti:

- a. provvede al proselitismo favorendo la partecipazione e la presenza nella Rappresentanza Sindacale Aziendale UILTuCS di tutte le professionalità operanti nell'unità produttiva e nell'azienda;
- b. collabora con il sindacato territoriale alla scelta dei candidati della UILTuCS per le elezioni delle R.S.U. e R.L.S. e ne sostengono la campagna elettorale; indica, attraverso elezioni, i Dirigenti della R.S.A. alla UILTuCS Territoriale che ne ha potere di nomina;
- c. è punto di riferimento dei Dirigenti della R.S.A. e dei Componenti della UILTuCS nella R.S.U. e R.L.S. e Consigli di Categoria per la rappresentazione delle istanze della generalità delle Lavoratrici e dei Lavoratori;
- d. promuove i servizi offerti dalla UILTuCS e dalla UIL;
- e. promuove con la UILTuCS territoriale la presenza della stessa all'interno degli Organismi sindacali aziendali e comunque di ogni istanza contrattuale e rivendicativa di pertinenza;
- f. Garantisce, insieme alla UILTuCS territoriale, che le modalità di elezione degli Organismi unitari a livello di unità produttiva, d'azienda e di gruppo aziendale, siano rispondenti agli accordi ed alle deliberazioni assunte in sede nazionale, regionale, territoriale, dalla UILTuCS e dalla UIL.

Art. 7 – Leghe dei Lavoratori autonomi

Le Leghe dei Lavoratori Autonomi iscritti alla UILTuCS riuniscono le Lavoratrici e i Lavoratori dei settori interessati.

Le Leghe hanno compiti di proselitismo e garantiscono la presenza e la partecipazione delle Lavoratrici e i Lavoratori dei rispettivi settori all'attività della UILTuCS ad ogni livello.

Le Leghe curano l'azione di propaganda nel settore e promuovono i servizi resi dalla UILTuCS e dalla UIL.

Le Leghe eleggono i propri rappresentanti al Congresso del Sindacato Territoriale della UILTuCS.

Le Leghe non possono compiere atti o prendere iniziative in contrasto con i deliberati della UILTuCS R.P. o al di fuori di essi.

L'Assemblea degli iscritti alla Lega ha il compito di verificare la linea dell'Organizzazione e di fornire a quest'ultima elementi di orientamento sugli specifici problemi ed iniziative; l'Assemblea è convocata a livello territoriale o regionale.

L'Assemblea degli iscritti alla Lega può eleggere propri Dirigenti qualora previsto dalla UILTuCS Territoriale e/o Regionale con i poteri anche di rappresentanza delegati dalla Segreteria della UILTuCS stessa del livello di pertinenza.

TITOLO SECONDO: Sindacati Territoriali UILTuCS.

Art. 8 – Sindacati Territoriali.

In un'area territoriale, di massima dove ha sede il capoluogo socio economico della stessa, è istituito il Sindacato Territoriale della UILTuCS, che raggruppa tutte le Lavoratrici e tutti i Lavoratori iscritti in tale area.

Il Sindacato Territoriale UILTuCS (di seguito anche solo Sindacato/i Territoriale/i) coincide con il territorio d'istanza congressuale deciso dal Consiglio Categoriale della UILTuCS R.P., esso potrà coincidere con quello provinciale o con una parte di questa oppure con quelli di più province.

Fermo restando gli scopi totalmente e complessivamente identici a quelli della UILTuCS R.P., le UILTuCS Territoriali saranno denominate UILTuCS con a seguire il nome del comprensorio o del capoluogo o capoluoghi di cui ai precedenti commi del presente articolo. In ogni caso per la definizione di questo livello dell'Organizzazione, è ammesso l'uso dei termini tra loro equivalenti: territoriale, provinciale, comprensoriale, a seconda dei termini riportati nei contratti collettivi di lavoro nelle parti in cui sono previsti i diritti, le agibilità e le tutele sindacali, comprese le definizioni degli Organi e le Rappresentanze del sindacato per i quali sono previsti agibilità, poteri e permessi sindacali.

Le UILTuCS Territoriali sono pertanto i seguenti:

- UILTuCS ALESSANDRIA
- UILTuCS ASTI
- UILTuCS BIELLA/VERCELLI
- UILTuCS CUNEO
- UILTuCS IVREA/CANAVESE
- UILTuCS NOVARA
- UILTuCS TORINO
- UILTuCS VALLE D'AOSTA
- UILTuCS VERBANO CUSIO OSSOLA

Art. 9 – Unificazione Sindacati Territoriali UILTuCS con il Sindacato Regionale UILTuCS R.P.

Il Sindacato Territoriale di Torino è unificato con il Sindacato Regionale.

Gli altri Sindacati Territoriali e la UILTuCS della Regione Valle D'Aosta, appresso anch'Essa definita Sindacato Territoriale e ricompresa in tale dicitura, sono anch'Essi parte del Sindacato Regionale.

I livelli di integrazione dei Sindacati Territoriali con la UILTuCS R.P., sono specificati nei successivi articoli del presente Statuto.

Art. 10 – Compiti del Sindacato Territoriale.

I compiti del Sindacato Territoriale sono analoghi, nell'ambito del proprio territorio, a quelli della UILTuCS R.P.; in particolare il Sindacato Territoriale cura la propaganda, il proselitismo e la coscienza sindacale nella propria area di competenza; promuove in accordo con la UILTuCS Regionale, la costituzione delle eventuali articolazioni di zona. E' depositario, nel territorio di competenza, del potere contrattuale ed a tal fine promuove, discute e stipula la contrattazione nell'ambito del proprio livello territoriale, anche settoriale e aziendale; risolve le vertenze sorte nell'ambito del territorio; consiglia, assiste e tutela le singole Lavoratrici ed i singoli Lavoratori iscritti alla UILTuCS, fornisce ad Esse/i i servizi e quando previsto, anche ai loro familiari.

Promuove iniziative, vertenze e confronti con le Istituzioni del territorio di competenza sui problemi della sicurezza e della condizione di vita e di lavoro delle aziende e delle categorie delle Lavoratrici e dei Lavoratori rappresentati.

Contribuisce alla formazione del programma e alla realizzazione delle iniziative, oltre che al funzionamento operativo, della UILTuCS Regionale.

In occasione di trattative, azioni di lotta, vertenzialità e contenziosi nei confronti di aziende di rilevanza regionale o nazionale oppure nei confronti di associazioni dei datori di lavoro, su politiche e contrattazioni che possano avere riflessi extra territoriale, i rappresentanti territoriali della UILTuCS hanno l'obbligo di informare la UILTuCS R.P. e concordare con Essa le iniziative, oltre che chiederne l'eventuale assistenza.

Le UILTuCS Territoriali possono costituire Coordinamenti territoriali dei Rappresentanti di base delle Lavoratrici e dei Lavoratori di un medesimo settore e/o azienda. Tali coordinamenti potranno avere esclusiva competenza in materia contrattuale attinente il settore e/o l'azienda.

Possono essere parte e soci degli Enti e/o Soggetti Bilaterali previsti contrattualmente dai vari CCNL di categoria.

Art. 11 - Organi della UILTuCS Territoriale

Sono organi della UILTuCS Territoriale:

- il Congresso;
- il Consiglio Territoriale di Categoria;
- l'Apparato Territoriale
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Segretario Generale.

Art. 12 – Congresso UILTuCS Territoriale.

L'organo principale della UILTuCS Territoriale è il Congresso Territoriale, che deve avere luogo ordinariamente ogni 4 (quattro) anni e comunque nell'arco di tempo previsto dalla UILTuCS Nazionale, in ogni caso prima del Congresso della UILTuCS R.P.

Il Congresso è convocato dal Segretario Generale Territoriale uscente sulla base dei regolamenti emanati dagli Organi competenti della UILTuCS Nazionale e Regionale, in carenza o difetto è convocato dal Segretario Generale della UILTuCS R.P. ed in carenza o difetto da parte di quest'ultimo, dal Segretario Generale della UILTuCS Nazionale.

Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria su richiesta di almeno il 50%+1 degli iscritti.

Vi partecipano i delegati eletti dagli iscritti in loro rappresentanza; i delegati, così come gli iscritti che li eleggono, dovranno essere in regola con le norme dell'associazionismo alla UILTuCS.

Le modalità elettorali e la proporzionalità dei delegati eleggibili in rapporto agli iscritti sono definiti di volta in volta dal regolamento congressuale emanato dal Consiglio di Categoria competente.

Partecipano di diritto al Congresso Territoriale a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i Componenti del Consiglio Territoriale di Categoria.

Esso elegge:

- il Consiglio Territoriale di Categoria;
- i delegati al Congresso della UILTuCS Regionale;
- i delegati al Congresso della Camera Sindacale Territoriale UIL.

Art. 13 – Consiglio Territoriale di Categoria.

I compiti del Consiglio Territoriale della UILTuCS, per quanto attiene le attribuzioni politico/sindacali ed amministrative, sono analoghi, nell'ambito della propria area territoriale, a quelli del Consiglio Regionale della UILTuCS; esso imposta l'azione sindacale sulla base dell'indirizzo espresso dai Congressi Territoriale e Regionale della UILTuCS; esamina, discute e vota i preventivi e i consuntivi economico/finanziari della UILTuCS Territoriale presentati dal Tesoriere di tale livello.

Esso inoltre indica, a seguito di votazione con esito positivo, alla Segreteria Regionale:

- la Segreteria Territoriale
- il Segretario Generale Territoriale

Il Consiglio Territoriale è formato da almeno 15 Componenti eletti fra gli iscritti alla UILTuCS del territorio.

Esso si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Segretario Generale o quando lo richieda il 50%+1 dei suoi Componenti o su convocazione del Segretario Generale della UILTuCS R.P.

Le riunioni del Consiglio Territoriale sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi Componenti e le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Art. 14 – Segreteria e Tesoriere della UILTuCS Territoriale.

La Segreteria della UILTuCS Territoriale è composta dal Segretario Generale ed al massimo da altri quattro Componenti.

La Segreteria della UILTuCS Territoriale, anche nella qualità delle cariche sono nominati dalla Segreteria Regionale della UILTuCS R.P. sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio Territoriale di Categoria, in caso di discordanza occorrerà ricercare soluzioni convergenti.

Nel proprio ambito, la Segreteria Territoriale ha le stesse attribuzioni della Segreteria Regionale; il Segretario Generale ha le stesse attribuzioni del Segretario Generale della UILTuCS R.P.

Le funzioni di Segreteria del Sindacato Territoriale di Torino sono assunte direttamente dalla Segreteria Regionale.

La Segreteria Territoriale è convocata dal Segretario Generale Territoriale con preavviso di 24 ore ed in caso di urgenza anche senza termini preavviso.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti, tra i quali il Segretario Generale Territoriale e le delibere sono assunte a maggioranza dei Componenti.

Per quanto attiene la nomina ed i compiti del Tesoriere Territoriale si rinvia al successivo art. 28 (Tesoriere UILTuCS R.P.)

Art. 15 – Apparato Territoriale.

L'Apparato Territoriale è composto dai Componenti della Segreteria Territoriale e dai Funzionari sindacali addetti ad operare in attività tecnico/politiche di competenza del Territorio.

I Funzionari sono chiamati a ricoprire la carica a loro assegnata su delibera della Segreteria Territoriale.

L'Apparato Territoriale ha il compito di attuare le politiche e le attività deliberate dagli Organi dell'Organizzazione, sotto la guida e nel rispetto delle disposizioni del Segretario Generale.

L'Apparato è convocato dal Segretario Generale Territoriale con preavviso di 24 ore ed in caso di urgenza anche senza termini di preavviso.

Art. 16 – Collegio Sindacale e Collegio di Garanzia della UILTuCS Territoriale.

Le funzioni del Collegio Sindacale della UILTuCS Territoriale sono svolte dal Collegio Sindacale della UILTuCS R.P. mentre il Collegio di Garanzia non è previsto a livello territoriale.

Art. 17 – Sedi secondarie.

Le UILTuCS Territoriali, ove le condizioni locali lo richiedano e compatibilmente con le risorse disponibili, in accordo con la UILTuCS R.P., possono istituire sedi decentrate con funzioni operative e di servizio.

TITOLO TERZO: UILTuCS REGIONALE PIEMONTE (UILTuCS R.P.).

Art. 18 – Sindacato Regionale.

La UILTuCS R.P. raggruppa e rappresenta le UILTuCS Territoriali della Regione Piemonte e la UILTuCS della Valle d'Aosta (considerata, per le norme di questo statuto, pari ad un sindacato territoriale del Piemonte). Esso gestisce e rappresenta direttamente la UILTuCS di Torino e rappresenta direttamente i Lavoratori e le Lavoratrici di tale area territoriale. Esso Ha sede in Torino.

Art. 19 – Compiti

La UILTuCS R.P. è la struttura primaria di direzione politica della UILTuCS in Piemonte e realizza l'unità organizzativa e politica delle UILTuCS Territoriali della Regione.

La UILTuCS R.P. è la struttura sindacale deputata a gestire in esclusiva i rapporti ed il confronto con l'Ente Regione, sia per i temi di diretta competenza (programmazione ed interventi dell'Ente Regione sui settori commerciali, turistici, socio sanitari ecc.) sia per quelli sindacali di pertinenza della UILTuCS, che investono le responsabilità istituzionali e politiche dell'Ente Regione o di altre istituzioni, enti, aziende collegati all'Ente Regione.

La UILTuCS R.P. nell'ambito degli scopi previsti nell'art. 2 del presente Statuto, svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. Coordina lo sviluppo organizzativo e rivendicativo, la propaganda e la formazione professionale;
- b. Promuove lo sviluppo delle UILTuCS Territoriali e la costituzione delle sedi secondarie delle stesse;
- c. Segue il funzionamento delle UILTuCS Territoriali, verificandone e coordinandone l'attività sindacale, la politica organizzativa, amministrativa ed economica;
- d. Interviene per dirimere le controversie, che dovessero insorgere nelle UILTuCS Territoriali;
- f. Interviene con provvedimenti disciplinari e gestioni straordinarie nei casi previsti dal presente Statuto e da quelli della UILTuCS Nazionale e della UIL;
- g. Svolge le funzioni conseguenti alla unificazione con il Territorio di Torino e delle competenze previste dal presente Statuto nel rapporto con le UILTuCS Territoriali.

Art. 20 – Organi della UILTuCS R.P.

Sono organi della UILTuCS R.P.:

- a. il Congresso;
- b. il Consiglio Regionale di Categoria;
- c. l'Esecutivo;
- d. l'Apparato Regionale;
- e. la Segreteria;
- f. il Tesoriere
- g. il Segretario Generale;
- h. il Collegio dei Sindaci;
- i. il Collegio di Garanzia.

Art. 21 – Congresso Regionale della UILTuCS R.P.

Il massimo organo decisionale della UILTuCS R.P., cui spettano i poteri deliberativi nell'ambito delle norme dello Statuto, è il Congresso Regionale.

Esso provvede, tra l'altro, a nominare il Consiglio di Categoria, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio di Garanzia; delibera sulle modifiche al vigente Statuto, nomina i delegati ed i supplenti al Congresso Regionale della UIL ed al Congresso Nazionale della UILTuCS.

Il Congresso Regionale deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni e comunque nell'arco di tempo previsto dalla UILTuCS Nazionale e precedentemente al Congresso Nazionale della UILTuCS, nel rispetto del programma deliberato in merito dagli Organi competenti della UILTuCS Nazionale.

Il Congresso Regionale può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta motivata, da almeno il 50%+1 degli iscritti.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso Regionale vengono fissati dal Consiglio Regionale di Categoria, che delibera altresì, con apposito regolamento, le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati in proporzione al numero degli iscritti, nell'ambito delle norme stabilite dalla UILTuCS Nazionale.

Al Congresso Regionale, in base alle norme che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio Regionale di Categoria, partecipano i delegati eletti dai Congressi delle UILTuCS Territoriali della Regione Piemonte e Valle d'Aosta. Partecipano di diritto al Congresso Regionale, a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i Componenti degli Organi uscenti: Consiglio Regionale di Categoria, Collegio di Garanzia e Collegio dei Sindaci Regionali.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati, tramite i loro delegati, i 2/3 degli iscritti e in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno il 50% +1 degli iscritti.

Il Congresso Regionale è aperto dal Segretario Generale uscente, che indice l'elezione della Presidenza, per poi sciogliere gli Organi uscenti della UILTuCS R.P. La Presidenza, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, insedia, tramite elezione, le altre cariche ed Organi congressuali previsti dallo specifico regolamento emanato dal disciolto Consiglio Regionale di Categoria.

Art. 22 – Consiglio Regionale di Categoria della UILTuCS R.P.

Il Consiglio Regionale di Categoria è l'organo di direzione della UILTuCS R.P. tra un Congresso e l'altro, è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso.

Il Consiglio Regionale di Categoria viene eletto dal Congresso Regionale con voto palese su lista unica o con voto su due o più liste collegate a mozioni congressuali.

La richiesta di voto segreto deve essere sottoscritta da almeno il 30% dei voti validi e le mozioni congressuali devono essere proposte da almeno il 30% dei voti validi.

Sono suoi compiti particolari:

a. Convocare il Congresso Regionale definendone le modalità di svolgimento;

- b. definire, tra un congresso e l'altro, gli indirizzi e le direttive dell'azione sindacale generale e dell'attività contrattuale ed organizzativa della UILTuCS R.P.;
- c. eleggere tra i propri Componenti il Segretario Generale e su proposta di quest'ultimo, il o la Tesoriere/a e la Segreteria ed in tale ambito gli eventuali Segretari Generali Aggiunti;
- e. deliberare per quanto di propria competenza, gli importi delle quote associative e dei contributi da parte delle Lavoratrici e dei Lavoratori per usufruire dei servizi resi agli iscritti, nonché le norme per il tesseramento;
- f. esclusivamente ai Componenti designati dalla UILTuCS Territoriale di Torino discuteranno e voteranno i preventivi e i rendiconti economico/finanziari annuali, verificandone la coerenza con le esigenze generali e di sviluppo della UILTuCS di Torino e del Piemonte, vista la coincidenza di queste due Strutture UILTuCS;
- g. eleggere i Componenti del presente Organo in sostituzione dei dimessi o decaduti oppure in cooptazione in misura non superiore al 40% del numero dei Componenti eletti dal Congresso.

Il Consiglio di Categoria Regionale è formato da un minimo di 51 membri e deve essere assicurata la rappresentanza proporzionale agli iscritti di ogni Territorio con la presenza minima di un rappresentante per ogni UILTuCS Territoriale.

Il Consiglio di Categoria Regionale può delegare all'Esecutivo ed alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari, compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.

Dopo due assenze ingiustificate il membro del Consiglio Regionale di Categoria decade e viene sostituito dallo stesso Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Decadranno automaticamente ed immediatamente i Componenti non più iscritti e/o iscrivibili alla UILTuCS.

Partecipano di diritto al Consiglio Regionale di Categoria, senza diritto di voto:

- a. I Componenti del Collegio dei Sindaci;
- b. I Componenti del Collegio di Garanzia;
- c. I Segretari e Funzionari politico/sindacali Territoriali della UILTuCS, che non ne facciano già parte a titolo elettivo.

Il Consiglio Regionale di Categoria si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta è convocato dal Segretario Generale.

La convocazione deve essere effettuata con modalità di comunicazione utili alla messa alla conoscibilità dei Componenti almeno dieci giorni di calendario prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei Componenti.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Art. 23 – Esecutivo Regionale

L'Esecutivo della UILTuCS R.P. è composto da membri individuati esclusivamente per le qualità delle cariche e degli incarichi appresso elencati da essi ricoperti nella UILTuCS: Il Segretario Generale Regionale, i Componenti della Segreteria Regionale, il Tesoriere Regionale, i Segretari Generali delle

UILTuCS Territoriali. Possono essere invitati dal Segretario Generale senza diritto di voto Funzionari con incarichi politico/sindacali, i Tesorieri Territoriali ed i Presidenti dei Collegi dei Sindaci e del Collegio di Garanzia.

L'Esecutivo Regionale si riunisce su convocazione del Segretario Generale Regionale con preavviso di cinque giorni di calendario ed in caso di urgenza anche senza un termine di preavviso.

La convocazione deve essere effettuata con modalità di comunicazione utili alla messa alla conoscibilità dei Componenti almeno due giorni prima la riunione.

Le riunioni dell'Esecutivo, così come le sue deliberazioni, sono valide a maggioranza dei Componenti. Sono suoi compiti:

- a. adottare provvedimenti di urgenza in casi di circostanze eccezionali;
- b. decidere le gestioni straordinarie delle UILTuCS Territoriali del Piemonte e Valle d'Aosta e i provvedimenti disciplinari sugli iscritti alla UILTuCS di competenza di dette Strutture;
- c. promuovere il proselitismo, l'associazionismo e lo sviluppo dell'Organizzazione;
- d. collaborare con la Segreteria Regionale per la individuazione delle linee sindacali, organizzative e rivendicative, nonché sui servizi da offrire agli associati e seguirne l'attuazione. L'Esecutivo Regionale ha facoltà di delegare alla Segreteria Regionale, in via generale e in casi particolari, proprie attribuzioni, facendo salva la messa a conoscenza dell'operato della Segreteria Regionale su quanto ad essa delegato nella prima riunione utile di tale Organo.
- e. discute e delibera i regolamenti relativi alle materie economiche, amministrative ed il regolamento del trattamento normativo ed economico, dei rimborsi spese ecc. da applicare ai Segretari, ai Funzionari tecnico politici che operano per le UILTuCS Regionale e Territoriali.

Art. 24 – Apparato Regionale delle UILTuCS Piemonte.

L'Apparato Regionale è composto dai Componenti dell'Esecutivo Regionale di cui al precedente art. 23 e dai funzionari sindacali addetti ad operare in attività tecnico/politiche di competenza della UILTuCS R.P. I funzionari sono chiamati a ricoprire la carica a loro assegnata su delibera della Segreteria Regionale.

L'Apparato Regionale ha il compito di attuare le politiche e le attività deliberate dagli Organi dell'Organizzazione, sotto la guida e nel rispetto delle disposizioni della Segreteria.

L'Apparato è convocato dal Segretario Generale Regionale con preavviso di 24 ore ed in caso di urgenza anche senza un termine di preavviso.

Art. 25 – Segreteria della UILTuCS R.P.

La Segreteria Regionale della UILTuCS R.P. è eletta, tra i suoi membri, dal Consiglio Regionale di Categoria su proposta del Segretario Generale Regionale.

La Segreteria Regionale della UILTuCS R.P. è anche Segreteria Territoriale della UILTuCS di Torino. Essa provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Regionale Categoria e dell'Esecutivo Regionale; assicura la direzione e l'attività sindacale quotidiana dell'Organizzazione e delibera su

tutte le questioni che hanno carattere di urgenza; coordina, secondo i compiti assegnati all'Organizzazione Regionale dal presente Statuto, le UILTuCS Territoriali; si rapporta con la UILTuCS Nazionale e con la UIL ai vari livelli; provvede altresì al funzionamento di tutti i servizi ed uffici della UILTuCS Regionale e di Torino, delle commissioni e comitati di lavoro di qualsiasi genere e ne coordina l'attività; nomina e designa i Rappresentanti della UILTuCS R.P. e della UILTuCS Territoriale di Torino negli Organi degli Enti e nelle Commissioni istituzionali; provvede alla nomina dei Consigli d'amministrazione e/o degli Amministratori degli Enti e/o Società di proprietà e/o di partecipazione della UILTuCS R.P. e/o della UILTuCS Territoriale di Torino; discute gli ordini del giorno con i quali convocare gli Organi (Consiglio di Categoria Regionale, Esecutivo Regionale); fa rispettare le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi della UILTuCS.

La Segreteria è composta dal Segretario Generale, eventualmente da Segretari Generali Aggiunti, dai Segretari Regionali.

La Segreteria Regionale è convocata dal Segretario Generale Regionale con preavviso di 24 ore ed in caso di urgenza anche senza un termine di preavviso.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti, tra i quali il Segretario Generale Regionale e le delibere sono assunte a maggioranza dei Componenti.

Art. 26 – Il Segretario Generale della UILTuCS R.P.

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Regionale di Categoria fra i suoi membri con votazione distinta, coordina e dispone i lavori della Segreteria e degli ulteriori Componenti dell'Apparato sia di Torino che del Piemonte e assegna loro le deleghe sindacali, tecniche ed operative, rappresenta legalmente la UILTuCS di fronte a terzi e in giudizio, è responsabile degli uffici.

Il Segretario Generale convoca, stabilisce gli ordini del giorno, presiede e regola i lavori della Segreteria Regionale, dell'Esecutivo, del Consiglio di Categoria Regionale.

Art. 27 – I Segretari Generali Aggiunti della UILTuCS R.P.

Sono eletti con l'insieme della Segreteria, collaborano con il Segretario Generale ed assumono i poteri da esso delegatogli.

Sostituiscono, in caso di assenza, il Segretario Generale su mandato di quest'ultimo.

Art. 28 – il Tesoriere della UILTuCS R.P.

Il Tesoriere, è eletto con votazione distinta dal Consiglio Regionale di Categoria, predispone e presenta a tale Organo le previsioni ed i rendiconti economici/finanziari annuali dell'Associazione in accordo con la Segreteria; è garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi. Opera a firma congiunta con il Segretario Generale.

Individua, in accordo con la Segreteria Regionale, i Tesorieri Territoriali ai quali trasferire delega per gli adempimenti economici/amministrativi, pari a quelli previsti per il Tesoriere Regionale

relativamente alla UILTuCS Territoriale di appartenenza. Essi risponderanno del loro operato al Tesoriere Regionale a richiesta di quest'ultimo, con il quale sono tenuti comunque a collaborare e ad attenersi alle disposizioni da questi impartite.

Il Tesoriere presenta al Congresso la relazione sull'andamento economico/amministrativo della UILTuCS Regionale a far tempo da quello precedente.

La carica di Tesoriere è incompatibile con quelle di: Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto, Componente di Segreteria.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni di Segreteria del proprio livello territoriale.

Art. 29 – Collegio di Garanzia della UILTuCS R.P.

Il Collegio di Garanzia si compone di un numero dispari di membri ed è eletto dal Congresso della UILTuCS R.P., mentre le sostituzioni dei Componenti dimessi o decaduti, sono di competenza del Consiglio di Categoria della UILTuCS R.P.

Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente, il quale ha l'incarico di convocare l'Organo, informare e documentare i Componenti dello stesso sull'argomento in discussione, regolare e presiedere i lavori, redigere per iscritto la decisione motivata.

Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive od esecutive negli Organi della UILTuCS a qualsiasi livello.

Il Collegio è giudice avverso i provvedimenti disciplinari comminati agli iscritti, assunti dall'Esecutivo Regionale o su delega di quest'ultimo, dalla Segreteria della UILTuCS R.P.

Il Collegio deve esaurire il proprio compito entro un mese dalla presentazione del ricorso da parte dell'iscritto sanzionato.

I Componenti del Collegio di Garanzia partecipano senza diritto di voto al Consiglio Regionale di Categoria. Per quanto non previsto espressamente in questo Statuto in materia di provvedimenti disciplinari valgono le norme contenute negli Statuti Nazionali della UILTuCS e della UIL.

Art. 30 – Collegio dei Sindaci della UILTuCS R.P.

Il Collegio dei Sindaci si compone di 3 membri effettivi eletti dal Congresso Regionale, mentre le sostituzioni dei Componenti dimessi o decaduti, sono di competenza del Consiglio di Categoria della UILTuCS R.P.

Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente, il quale ha l'incarico di convocare l'Organismo, informare e documentare i Componenti dello stesso, regolare e presiedere i lavori, redigere per iscritto la documentazione richiesta.

Il Collegio ha il compito di controllare almeno ogni 3 mesi i documenti amministrativi della UILTuCS R.P. e delle UILTuCS Territoriali, verificare la regolarità di tutte le spese, il rispetto delle norme fiscali, segnalando le eventuali difformità e proponendo alla Segreteria Regionale i miglioramenti che ritenesse opportuni.

Il Collegio redige annualmente la relazione sull'attività svolta e la presenta al Consiglio di Regionale Categoria e ai Consigli Territoriali interessati a corredo dei rendiconti economici/finanziari messi in votazione.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche elettive nella UILTuCS Regionale e Territoriale.

I suoi Componenti partecipano senza diritto di voto al Consiglio Regionale di Categoria.

Art. 31 – Funzionamento democratico.

Tutte le cariche sono elettive. Le elezioni avvengono secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento della UILTuCS R.P.

Gli Organi della UILTuCS ai vari livelli sono validamente riuniti se presenti il 50%+1 dei propri Componenti e le loro deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed hanno sempre carattere impegnativo e vincolante per tutta la UILTuCS e per i suoi Dirigenti.

Nei vari Organi della UILTuCS R.P. e delle UILTuCS Territoriali è garantita la più ampia libertà di espressione e il rispetto delle opinioni politiche e religiose, mentre i tempi pieni della UILTuCS, nel rappresentare l'Associazione nelle istanze esterne, sono tenuti ad attenersi e sostenere la linea e le posizioni unitarie o maggioritarie assunte da tali Organismi.

Art. 32 – Autonomia della UILTuCS.

Per garantire l'indipendenza della UILTuCS R.P. e UILTuCS Territoriali, secondo quanto previsto dall'art 1 del presente Statuto:

- a. non è ammesso in seno alla UILTuCS la costituzione di correnti ispirate a partiti politici o altri Organi comunque estranei all'Associazione.
- b. non è permessa la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente di cui al punto precedente nei congressi e nelle elezioni degli organi della UILTuCS R.P. e delle UILTuCS Territoriali.

PARTE TERZA RAPPORTI NELLA UILTuCS.

Art. 33 – Regole amministrative per le UILTuCS Territoriali.

Le UILTuCS Territoriali rispondono direttamente, salvo le eccezioni previste dal presente Statuto, delle obbligazioni da Esse assunte; la UILTuCS R.P. pertanto, non risponde in alcun caso dell'eventuali obbligazioni assunte dalle UILTuCS Territoriali senza un Suo consenso certificato.

La stipula, quindi, da parte degli organi competenti delle UILTuCS Territoriali di accordi e convenzioni: con legali o per servizi vari, di carattere contributivo o per aliquote di assistenza sindacale, contrattuale, quote di servizio e similari, anche applicativi di quelli Regionali e Nazionali, devono risultare autorizzati dalla Segreteria della UILTuCS R.P. mediante atto scritto.

La facoltà di intervento della UILTuCS R.P. nei confronti delle UILTuCS Territoriali e di ogni altro Organo interno della Unione si esercita in materia amministrativa al fine di assicurare la massima regolarità nella gestione dei fondi e l'adozione di metodi uniformi nella tenuta della contabilità.

Ogni entrata ed ogni uscita a qualsiasi titolo deve comparire nei preventivi e rendiconti economico/finanziari. I preventivi ed i rendiconti devono essere approvati dal Consiglio Territoriale di Categoria.

Le UILTuCS Territoriali sono tenute a presentare alla Segreteria della UILTuCS R.P. il preventivo e il rendiconto economico/finanziario dell'anno precedente, redatti entrambi in accordo con il Tesoriere Regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno e comunque prima della loro presentazione, per essere votati, al Consiglio Territoriale di Categoria.

Tutte le strutture della UILTuCS devono essere dotate di conti correnti bancari intestati alla UILTuCS Territoriale a firme congiunte del Segretario Generale e del Tesoriere, in caso di assenza di quest'ultimo, lo stesso sarà sostituito dal Tesoriere Regionale.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla UILTuCS R.P. nei confronti o a favore delle UILTuCS Territoriali costituiscono attività di assistenza della Unione Regionale, senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

Per le inadempienze amministrative si applica la gestione straordinaria come è prevista dall'Esecutivo Regionale della UILTuCS R.P. ed i provvedimenti disciplinari previsti dagli Statuti e regolamenti Nazionali della UILTuCS e della UIL.

Art. 34 – Obbligo della contribuzione.

Tutti gli iscritti alla UILTuCS sono tenuti al pagamento della quota associativa e dei contributi sindacali in base ai servizi richiesti.

Qualora le UILTuCS Territoriali non dovessero a loro volta essere in regola con il versamento delle quote previste in rapporto alle tessere di loro competenza e/o con le norme contributive dovute ai livelli superiori o confederali dell'Associazione, la UILTuCS R.P. ha l'obbligo di intervenire nei loro confronti con le azioni disciplinari e/o con le gestioni straordinarie previste.

Art. 35 - Acquisto e alienazione dei beni immobili

Gli acquisti e le vendite di beni immobili da parte delle UILTuCS Territoriali o Regionale, anche tramite loro società e l'accensione di mutui o prestiti ottenuti con garanzia di tali beni, dovranno essere approvati con proprie specifiche deliberazioni, dall'Esecutivo Regionale della UILTuCS Piemonte.

L'acquisto o la vendita di beni immobili da parte della UILTuCS Piemonte e delle UILTuCS Territoriali dovranno essere oggetto di informazioni dettagliate, in particolare: i costi, il valore di mercato dell'immobile, le modalità di pagamento o di incasso e l'iter legale dell'acquisizione o dell'alienazione. Tali informazioni dovranno essere fornite in riunioni di Esecutivo Regionale antecedenti l'acquisto o la vendita dell'immobile ai fini della loro approvazione.

Art. 36 – Rispetto delle norme statutarie.

Tutti gli associati alla UILTuCS nella Regione Piemonte sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai competenti Organi dell'Unione.

Gli eventuali casi di indisciplina sono passibili di sanzioni secondo le norme contenute nel presente Statuto, in quello della UILTuCS Nazionale e in quello della UIL Nazionale e nei Regolamenti delle stesse.

Art. 37 – Provvedimenti Disciplinari.

I provvedimenti disciplinari sono regolati in base alle norme contenute nello Statuto della UILTuCS Nazionale e nello Statuto e Regolamento della UIL Nazionale.

Art. 38 – Incompatibilità.

Per quanto il presente Statuto non prevede, vigono le incompatibilità stabilite dallo Statuto e Regolamento della UIL Nazionale. Quando si è in presenza di casi di incompatibilità, la Segreteria della UILTuCS interessata, ai sensi del presente Statuto, preso atto dell'avvenuta automatica decadenza, procederà alla sostituzione alla prima riunione del competente organo deliberante.

Eventuali inadempienze dovranno essere segnalate alla Segreteria della UILTuCS R.P. affinché questa possa intervenire.

Art. 39 – Modifiche allo Statuto.

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso della UILTuCS R.P. o se e come da questo demandate, dal Consiglio Regionale di Categoria. Le richieste di modifica debbono pervenire alla Segreteria Regionale almeno un mese prima della celebrazione di tale Congresso, con le modalità previste dal regolamento congressuale.

Art. 40 – Adozione Statuto.

Il presente Statuto, è integralmente approvato il giorno _____ dal Consiglio della UILTuCS R.P. essendo questo Organo stato all'uopo incaricato dal Congresso della UILTuCS R.P. che si è svolto a Torino in data 19-20 marzo 2026; esso è registrabile, da parte delle UILTuCS R.P., presso gli uffici competenti ed è comunque applicato dal giorno della sua approvazione.

Art. 41 – Diciture degli Organi.

E' facoltà della Segreteria Regionale acconsentire, per le comunicazioni a soggetti esterni all'Organizzazione, a definizioni degli Organi riconoscibili a quelle utilizzate dai Contratti Collettivi di Lavoro dagli Accordi sindacali e dalle Leggi, affinché non si entri in distonia con questi ultimi, dando così modo alle Aziende ed ai soggetti esterni in genere, di accendere controversie interpretative tese a limitare o ad annullare diritti ed agibilità sindacali, riconosciuti proprio dai Contratti Collettivi, Accordi sindacali e dalle Leggi.